

UNIONE DI COMUNI TERRE DEL SERIO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04.07.2013

INDICE

TITOLO I		PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.	1	Oggetto
Art.	2	Finalità e compiti dell'unione
Art.	3	Composizione
Art.	4	Ambito territoriale, sede, distintivi
Art.	5	Costituzione, durata e scioglimento
Art.	6	Recesso dall'Unione
Art.	7	Funzioni dell'Unione
Art.	8	Modalità di conferimento delle competenze all'Unione
Art.	9	Recesso da una funzione o da un servizio trasferiti all'Unione
Art.	10	Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti
Art.	11	Modalità di ripartizione spese ed entrate
TITOLO II		ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO ORGANI DELL'UNIONE
Art.	12	Organi
Art.	13	Il Consiglio
Art.	14	Funzionamento del Consiglio
Art.	15	Il Presidente
Art.	16	Funzioni del Presidente
Art.	17	Composizione e nomina della Giunta
Art.	18	Competenze della Giunta
Art.	19	Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente e decadenza della Giunta
TITOLO III		PARTECIPAZIONE E FORME DI COLLABORAZIONE
Art.	20	Rapporti con i comuni aderenti all'Unione
Art.	21	Convenzioni
Art.	22	Accordi di programma
Art.	23	Accesso agli atti
TITOLO IV		UFFICI E PERSONALE
Art.	24	Organizzazione degli uffici
Art.	25	Personale dell'Unione
Art.	26	Segretario dell'Unione
TITOLO V		ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art.	27	Ordinamento
Art.	28	Rapporti finanziari con i comuni aderenti all'Unione
Art.	29	Bilancio
Art.	30	Rendiconto
Art.	31	Revisione economico-finanziaria
Art.	32	Tesoreria

TITOLO	VI	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art	33	Norme transitorie
Art	34	Disposizioni transitorie
Art	35	Albo dell'Unione
Art	36	Notifica degli atti dell'Unione
Art	37	Norma Finale
Art	38	Rinvio generale ai principi dell'ordinamento comunale
Art	39	Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 Oggetto

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'Atto Costitutivo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione di Comuni TERRE DEL SERIO, costituita dai Comuni di Bariano, Fornovo San Giovanni, Morengo, Mozzanica e Pagazzano, ai sensi del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali e delle Leggi Regionali concernenti la disciplina delle forme associative. Il presente Statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli dei Comuni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei Comuni.
2. Anche le modifiche del presente Statuto sono approvate con la medesima procedura di cui al comma precedente.

Art.2 Finalità e compiti dell'Unione

1. Premesso che la titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli Comuni, in conformità delle vigenti leggi in materia, l'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti; a tal fine essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata degli stessi ai sensi del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e delle leggi regionali in materia.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuti e Regolamenti).
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

Art.3 Composizione

1. Fanno parte dell'Unione i Comuni di Bariano, Fornovo San Giovanni, Morengo, Mozzanica e Pagazzano.
2. Possono aderire all'Unione altri Comuni i quali accettino integralmente le disposizioni contenute nel presente Statuto.
3. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni è subordinata al parere favorevole di tutti i Comuni aderenti da prestare con atti deliberativi dei rispettivi Consigli approvati con il voto favorevole previsto dall'art. 1 di cui sopra.
4. L'ammissione di altri comuni è subordinata alla modifica del presente statuto in ordine alla composizione e al funzionamento degli organi di governo.
5. L'adesione dovrà prevedere una congrua remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

Art.4

Ambito territoriale, sede, distintivi.

1. Il territorio dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
2. L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Bariano in Via Locatelli n.2. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'Unione è dotata di un proprio stemma approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione e di un proprio gonfalone, la cui riproduzione ed uso da parte di terzi sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione

Art.5

Costituzione, durata e scioglimento

1. La costituzione dell'Unione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. La durata dell'Unione è a tempo indeterminato.
3. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.
4. A seguito della delibera di scioglimento i comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio

Art.6

Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante ha facoltà di recedere unilateralmente dall'Unione, fatti salvi eventuali impegni pluriennali assunti dall'Unione ai quali continuerà a concorrere, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima di dieci anni dalla stipula dell'atto costitutivo dell'Unione.
3. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno e produrrà effetto a decorrere dal 1° giorno dell'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
4. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
5. Il consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al Comune stesso oppure, che il recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea documentazione contabile giustificativa.
6. Il comune che delibera di recedere dall'Unione non ha diritti sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali e regionali; non ha diritto inoltre alla quota parte

del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, non sia frazionabile.

7. In ogni caso al Comune che si è avvalso della facoltà di recesso sarà applicata una sanzione, di natura pecuniaria, stabilita nella misura pari ad € 5,00 per abitante risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. L'importo complessivo verrà erogato entro il 30 giugno dell'anno di recesso.

Art.7 - Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono conferire all'Unione, fermo restando che ogni Comune partecipi ad una unica Unione, l'esercizio di:
 - funzioni fondamentali dei comuni previste dalle leggi vigenti;
 - altre funzioni o servizi di competenza dei comuni o agli stessi delegate o conferite da altri enti;

Art.8 - Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

1. Il conferimento delle funzioni e servizi si perfeziona con l'approvazione, da parte dei Consigli Comunali aderenti di apposite convenzioni, da sottoscrivere formalmente, con le quali si definisce il contenuto della funzione o del servizio conferito e si disciplinano i profili organizzativi, i rapporti finanziari tra gli enti, gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni, l'eventuale durata e le modalità di recesso.
2. Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento, di norma, è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diversa specificazione, il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.
4. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti alla sottoscrizione della convenzione.
5. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dai canoni concessori e dai contributi sui servizi affidati. L'Unione provvede, nelle forme di legge, alla loro riscossione.
6. Il trasferimento di nuove funzioni e servizi all'Unione da parte dei Comuni già aderenti, non necessita di modifica statutaria.

Art.9

Recesso da una funzione o da un servizio trasferiti all'Unione

1. Ogni Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti, assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 giugno, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso, subordinato alla presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione, ha effetto a partire dal 1° giorno del successivo esercizio finanziario. Con la stessa deliberazione di presa d'atto il Consiglio stabilirà l'accollo, a carico del Comune recedente, di una quota parte delle eventuali passività e impegni contrattuali in essere, che saranno determinati secondo gli stessi criteri previsti in caso di recesso dall'Unione. In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di provenienza,

ovvero secondo quanto previsto nella convenzione che ha disciplinato il trasferimento presso l'Unione.

2. Se il recesso di un Comune da uno o più servizi trasferiti dovesse comportare la perdita di contributi di cui l'Unione beneficia, al Comune che abbia esercitato il diritto di recesso verrà applicata una sanzione pecuniaria commisurata ai contributi che non saranno percepiti sulla/sulle funzione/i e/o servizio/i per cui è stato operato il recesso. Nessun rimborso sulla consistenza patrimoniale dell'Unione è dovuto in caso di recesso da una funzione o servizio.

Art.10

Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:
 - in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
 - mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base a procedure rispettose delle normative sui contratti e sugli appalti;
 - con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali.
2. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art.11

Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e del bacino di utenza di ciascun servizio.
2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO ORGANI DELL'UNIONE

Art.12

Organi

1. Sono organi di indirizzo e di governo dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Unione.
3. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo

corrispondente a quello della maggioranza dei comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

4. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di stato giuridico e di incompatibilità stabilite dal Testo Unico per gli enti locali.
5. Ai componenti degli organi di indirizzo e governo non compete alcuna indennità di funzione né gettone di presenza.
6. La cessazione dalla carica nel proprio Comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'Unione.

Art.13 **Il Consiglio**

1. Il consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da un numero pari di consiglieri stabilito in complessivi **6 (sei)** di cui cinque eletti nel loro seno, in ragione di uno, da ciascun consiglio comunale dei Comuni partecipanti all'Unione, ed uno eletto in rappresentanza dei gruppi di minoranza.
2. È consigliere di minoranza, il consigliere comunale che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella seduta in cui viene eletto il consigliere di maggioranza.
3. Le funzioni di consigliere di minoranza, come individuato al comma precedente, vengono assunte alternativamente ed a rotazione, con periodicità annuale, dai Consiglieri di minoranza dei comuni aderenti all'Unione, secondo il seguente ordine: Fornovo, Mozzanica, Bariano, Morengo, Pagazzano.
4. Ciascun consiglio comunale, nella prima seduta di cui all'art.40 del TUEL, elegge, al proprio interno, tra i consiglieri, il membro di sua spettanza. Ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
5. I consiglieri dell'Unione, anche se non rieletti alla carica di consigliere comunale, rimangono in carica, ed esercitano le relative funzioni, fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.
6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi consigli comunali, continuano ad esercitare, fino alla elezione dei successori, le funzioni di consigliere dell'Unione.
7. Il consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti per la disciplina del proprio funzionamento.
8. In ogni seduta del consiglio dell'Unione sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.
9. Il consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione. Al presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Il Consiglio dell'Unione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
10. Ciascun Comune partecipante ha diritto di chiedere la convocazione del Consiglio al Presidente, il quale è tenuto a procedere in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.14 **Funzionamento del Consiglio**

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte.
2. Il regolamento per il funzionamento del consiglio disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano per iscritto un terzo dei consiglieri.

4. La prima seduta del Consiglio viene convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Mozzanica entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione.
5. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.

Art.15
Il Presidente

1. Fino al 31 dicembre 2014 le funzioni di Presidente dell'Unione sono esercitate dal Sindaco del Comune di Fornovo.
2. Successivamente a tale data, le funzioni di Presidente vengono assunte alternativamente ed a rotazione, con periodicità annuale, dai Sindaci dei comuni aderenti all'Unione, secondo il seguente ordine: Mozzanica, Bariano, Morengo, Pagazzano, Fornovo.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice-Presidente.
4. La vice presidenza è esercitata dal Sindaco che assumerà la presidenza successiva a quella in esercizio secondo l'ordine di cui al comma 2.
5. In caso di recesso di un Comune dall'Unione le funzioni di Presidente sono assunte dal vice-Presidente
6. Nella seduta successiva alla sua entrata in carica, il Presidente dà comunicazione al consiglio della composizione della giunta, unitamente alla presentazione o all'aggiornamento della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della giunta. Il Presidente convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio dell'Unione.
7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente della stessa, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

Art.16
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra gli indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'ente e rappresenta l'Unione in giudizio, con facoltà di delega al responsabile competente per materia. Il Presidente nomina il Segretario dell'Unione e i Responsabili di servizio ed ufficio.

Art.17
Composizione e nomina della Giunta

1. La giunta è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, ed è presieduta e convocata dal Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione.
2. La giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione.
3. Il Presidente affida ai singoli componenti la giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti.

4. La giunta adotta collegialmente gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente.

Art.18
Competenze della Giunta

1. La Giunta:
 - svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente alla stessa sulla propria attività;
 - adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione che la presiede. Le sedute sono valide in presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei votanti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 19
Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente può cessare dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei componenti.
2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Le dimissioni del Presidente sono immediatamente efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione al protocollo dell'ente.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e di componente della Giunta.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE E FORME DI COLLABORAZIONE

Art.20
Rapporti con i comuni aderenti all'Unione

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sull'attuazione dei programmi e dei progetti e sulle linee di sviluppo individuate.

Art.21
Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con la Provincia, i Comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, nei limiti stabiliti dalla normativa regionale.
2. Le convenzioni, da approvarsi con deliberazione del Consiglio, devono stabilire i fini, la durata, le modalità di finanziamento, le forme di consultazione degli enti contraenti e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 22

Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di altri soggetti pubblici l'Unione può promuovere accordi di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Alla definizione dell'accordo di programma si applicano le norme contenute nel Testo Unico degli enti locali.
3. L'accordo di programma deve essere approvato, in base al contenuto dello stesso, secondo le rispettive competenze.

Art. 23

Accesso agli atti

1. L'Unione assicura ai cittadini, singoli e associati, l'accesso agli atti dell'Unione secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle disposizioni di legge.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24

Organizzazione degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla normativa vigente, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.
2. L'Unione disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
4. Per una moderna e funzionale organizzazione l'Unione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini.
5. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
6. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 25

Personale dell'Unione

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito o comandato dai Comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti normative.
4. L'esercizio delle funzioni comporta almeno in via programmata l'unificazione dei servizi attribuiti all'Unione e delle relative strutture amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
5. In caso di scioglimento dell'Unione il personale della stessa transita nei ruoli organici dei comuni interessati secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 9 del presente Statuto.

6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.

Art. 26
Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un Segretario, nominato dal Presidente, tra i Segretari già operanti nei Comuni associati o tra quelli iscritti all'Albo.
2. La durata in carica del Segretario è pari a quella del Presidente. Lo stesso, durante il periodo di incarico, può essere revocato per grave inadempimento, nelle forme stabilite dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Il trattamento economico sarà regolato tra le parti con separato atto.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausilii.
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
1. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione delle riunioni degli organi dell'ente ad un dipendente dell'Unione in caso di sua assenza o impedimento.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 27
Ordinamento

1. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.
3. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione e in mancanza dalla normativa per gli enti locali.
4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere la redazione di un progetto di fattibilità indicante le risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno impegnate.

Art. 28
Rapporti finanziari con i comuni aderenti all'Unione

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente.
2. Per ciascun Comune, la quota di partecipazione alla gestione ed agli oneri relativi ad ogni funzione e servizio dell'Unione, è determinata sulla base di uno o più parametri, da individuarsi

contestualmente al trasferimento della funzione e/o servizio, su proposta della Giunta dell'Unione. La compartecipazione dei Comuni alle spese dell'Unione, in mancanza di parametri, è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.

Art. 29
Bilancio

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.
3. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio per il primo anno finanziario non oltre 60 giorni dalla data di insediamento degli organi.
4. Al fine di assicurare il concorso dei Comuni alla formazione del bilancio dell'Unione, la Giunta dell'Unione delibera lo schema di bilancio prima dell'approvazione dei bilanci da parte dei consigli comunali

Art. 30
Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Il rendiconto corredato dagli allegati previsti dal Testo Unico è deliberato dal Consiglio dell'Unione nei termini di legge e secondo le procedure stabilite nel regolamento di contabilità.
2. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 31
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore dei conti secondo i criteri e le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità
2. Il revisore nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
3. Il revisore collabora con il Consiglio dell'Unione ed esercita tutte le funzioni attribuite dalla legge e dal regolamento.
4. Il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza e produttività ed economicità della gestione
5. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Presidente e al Consiglio.

Art. 32
Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - la riscossione di qualsiasi altra entrata spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente;
 - il pagamento delle spese;
 - la custodia dei titoli;
 - ogni altro adempimento di legge o previsto dai regolamenti dell'ente.

2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
3. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

Norme transitorie

1. Le convenzioni eventualmente in essere tra i Comuni aderenti all'Unione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.
2. Il trasferimento della funzione fondamentale di Polizia Municipale e polizia amministrativa locale, da parte dei Comuni già associati nel Consorzio del Corpo di Polizia Locale Terre del Serio, avviene con deliberazione consiliare di ciascun comune senza obbligo di deliberazione di recepimento da parte dell'Unione.
3. Dalla data di soppressione del Consorzio del Corpo di Polizia Locale Terre del Serio, l'Unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere inerenti alle funzioni, ai servizi ad esso affidati, nonché nei rapporti contrattuali in essere con il personale in servizio.

Art. 34

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione (regolamento dei contratti, di contabilità ecc.) si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.
2. Fino all'individuazione del Tesoriere dell'Unione con le modalità previste dal presente Statuto, tale servizio è affidato al Tesoriere del Comune sede dell'Unione.
3. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 30 giorni dalla data dell'insediamento di cui all'art. 14, comma 3.

Art. 35

Albo dell'Unione

1. Presso la sede dell'Unione è istituito l'Albo per la pubblicazione dei Regolamenti, delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, dei manifesti, e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
2. Per l'efficacia degli atti adottati dagli organi dell'Unione, si osservano le disposizioni applicabili in materia ai Comuni.

Art. 36

Notifica degli atti dell'Unione

1. Le funzioni di Messo dell'Unione sono conferite dal Presidente ad uno o più dipendenti dell'ente.

Art. 37
Norma finale

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, i Sindaci dei comuni aderenti all'Unione, convocano i rispettivi consigli per l'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

Art. 38
Rinvio generale ai principi dell'ordinamento comunale

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto all'Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

Art. 39
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto:
 - a) È affisso all'albo on line dei comuni aderenti per trenta giorni consecutivi;
 - b) È pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
 - c) È inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale dei Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on line di tutti i comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

Comune di Mozzanica
Provincia di Bergamo

Statuto Unione di Comuni Terre del Serio

Il presente Statuto:

- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 04.07.2013;
- pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 19.08.2013 per 15 giorni consecutivi,
- ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 06.09.2013 per 30 giorni consecutivi,
- è entrato in vigore il 07.10.2013.

Addì, 08.10.2013

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Crescenza Gaudiuso